



Psicologia giuridica

Lez. 5

Paola Magnano

paola.magnano@unikore.it



Processo penale minorile

Le Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

(D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) entrano in vigore nel 1989

Principi:

1. **Coniugare gli obiettivi di tutela della/del minore e di intervento sul reato commesso.** Ciò richiede una particolare specializzazione e formazione professionale di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano del/della minore. Tutelare la/il minore, sia pure e specie nella sua condizione di imputata/o, significa garantire la presenza delle sue figure di riferimento – principalmente, ma non solo, la famiglia – e l'assistenza di quelle specializzate.
2. **Gestire il contatto dell'imputato/a con l'apparato della giustizia: attenzione al primo impatto** (dall'intervento delle forze dell'ordine all'arresto), che deve avvenire in forme adeguate all'età del/della minore e alla situazione nella quale si trova; opportunità di privilegiare, ove possibile, *misure extra-giudiziarie*, riducendo la necessità del procedimento formale e attivando i diversi livelli di risorse territoriali; *ricorso residuale all'istituzionalizzazione* sia, e soprattutto, in fase cautelare, dove la custodia è preferibilmente sostituita da misure in libertà, sia nella fase esecutiva della pena; la necessità che il procedimento si svolga in tempi rapidi.
3. **Garantire una gestione coerente dei principi sopra enunciati** nei casi, sia pure estremi, di ricorso all'istituzione, con la sottolineatura di obiettivi quali l'assistenza specialistica e affettiva, l'educazione, il contenimento, a tutti i livelli, del rischio che il collocamento istituzionale sia di pregiudizio ai processi socializzativi

Criteria ispiratori

D.P.R. 448/1988

Con la valorizzazione della prospettiva psicologica e l'adesione ai principi del diritto penale minimo si colloca fra le legislazioni minorili più avanzate.

- L'obiettivo centrale è che *l'adolescente transiti quanto meno possibile nel sistema di giustizia*, traendone il massimo di funzionalità in termini di appropriazione consapevole delle conseguenze giudiziarie attivate dalla commissione del reato.
- Principi della **minima offensività** e dell'**attitudine responsabilizzante**.
- La/il minore venga messa/o nelle condizioni di *comprendere la vicenda processuale* e di agire, al suo interno, da protagonista in quanto soggetto di diritti, in primo luogo di diritto all'informazione.
- Perché l'adolescente possa utilizzare in senso responsabilizzante le azioni giudiziarie a lui/lei rivolte è necessario che *queste si rendano a lui/lei comprensibili* e lo/la coinvolgano nelle forme e nei modi adeguati alla sua fase evolutiva.

Criteria ispiratori

- **Attenzione alla personalità:** attenzione alle esigenze educative del/della singolo/a imputato/a, attenzione ai processi socializzativi, *non interruzione dei processi educativi in atto*; il processo penale tenta di monitorarsi rispetto all'obiettivo di *non produrre fratture nel percorso evolutivo di un/una adolescente*. Infatti la normativa prevede che le conseguenze giudiziarie di un'imputazione rappresentano un momento di grave difficoltà per l'adolescente, al punto da poter amplificare vissuti di disagio già presenti nella sua storia e in qualche caso espressi nella devianza.
- **Evitare irrigidimenti di esiti devianti:** estrarre da un evento comunque inevitabile, quale il complesso delle procedure giudiziarie, *funzionalità di tipo socializzativo*, qui intese in senso contestuale di *attivazione di responsabilità*. Perché il processo possa produrre funzionalità socializzative, infatti, è necessario che esso sappia tener conto delle capacità di ogni singolo/a imputato/a di comprenderlo, utilizzarlo, inserirlo nei propri percorsi di vita e nella complessità dei compiti di sviluppo che caratterizzano la fase adolescenziale (Palmonari, 1993).

Modelli di intervento

La centratura tende a spostarsi dalle forme istituzionali di controllo e rieducazione verso itinerari che, mentre riducono le occasioni di contatto con le strutture della giustizia, sollecitano nell'imputata/o impegno di responsabilità nel processo e rispetto al reato.

- **Centro di prima accoglienza (CPA)**, un nuovo servizio che ospita – fino all'udienza di convalida, quindi per una permanenza massima di novantasei ore (art. 390 p.p.) – le/i minorenni arrestate/i o fermate/i per le/i quali la/il pubblico ministero non abbia disposto l'accompagnamento presso una comunità o presso l'abitazione familiare (artt. 18 e 18-bis).
 - ▶ *Principio di base*: prestare particolare cura ai primi contatti del/della minore con la giustizia, evitando che questi si costituiscano come tappa iniziale di quel processo di stigmatizzazione che l'intera normativa intende evitare...
 - ▶ ...E assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.

Modelli di intervento

il CPA è la prima organizzazione della giustizia che il/la ragazzo/a incontra – dopo gli uffici di polizia giudiziaria – e può essere l'ultima situazione strutturata nel caso venga rimesso/a in libertà. Svolge funzioni di accoglienza e di orientamento.

- Avvia le attività conoscitive finalizzate a **tracciare un primo profilo della situazione del/della minore con riguardo alle sue condizioni personali, familiari e sociali**, alle risorse che è possibile attivare in lui/lei e nei suoi contesti, a eventuali precedenti interventi dei servizi, sia territoriali che della giustizia.
- Il lavoro di conoscenza svolto dal CPA si estende, al di là del singolo caso, a una **ricognizione delle opportunità presenti sul territorio**, una sorta di mappatura che possa rendersi disponibile nella scelta delle misure più idonee, o comunque possibili, in relazione alle diverse opportunità di intervento processuale.

Modelli di intervento

Altre misure cautelari non detentive, ordinate secondo un criterio gerarchico di progressiva restrittività, con un accesso alle diverse tipologie definito sia dalla valutazione di condizioni e risorse del/della minore e dei suoi sistemi, sia dalla capacità di gestione della misura, da parte dell'imputato/a.

- Le *prescrizioni* (art. 20) costituiscono la misura più lieve, comportando il rispetto di alcune indicazioni di comportamento, prevalentemente obblighi o divieti riferiti al quotidiano.
- Seguono la *permanenza in casa* (art. 21), con possibilità, stabilite in anticipo, di allontanarsi dall'abitazione «in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione».
- Il *collocamento in comunità* (art. 22), come misura a maggiore contenimento.

È previsto il passaggio da una misura all'altra nel senso sia della minore che della maggiore restrittività.

La trasformazione in positivo (il passaggio a misura meno contenitiva) esprime la sinergia di due importanti criteri organizzativi della normativa: il *criterio evolutivo* e il *criterio della responsabilità processuale*.

1. Il primo fa riferimento a un'operatività tesa a sollecitare, potenziare, costruire condizioni autoregolative (nell'imputato/a, nella sua famiglia, attraverso attività socializzative) che riducano la necessità di regolamentazione coercitiva.
2. Il secondo rinvia all'opportunità che l'evoluzione delle condizioni del/della minore, con riguardo all'assunzione di impegno nelle conseguenze giudiziarie dell'azione imputata, produca effetti in itinere, configurabili come riconoscimento ed esito dell'impegno assunto.

Modelli di intervento

Vanno poi citate le formule processuali tese a limitare il ricorso al giudizio (artt. 27, 28) e alla pena detentiva (art. 30).

- Art. 28 (*Sospensione del processo e messa alla prova*) rappresenta la forma più avanzata di **probation** presente nella nostra legislazione penale: l'istituto intende coniugare alcuni importanti obiettivi della giustizia minorile identificabili nell'orientamento a sostenere percorsi evolutivi della personalità; la messa alla prova può essere infatti disposta quando il/la giudice «ritiene di dover valutare la personalità all'esito della prova» - e a sollecitare assunzione di responsabilità nel rispetto delle esigenze socializzative dell'età minore. Con tale istituto il processo viene sospeso e il/la minore coinvolto/a nell'elaborazione di un progetto che dovrà attuare. In questo percorso sarà seguito dai servizi.
- La *sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto* (art. 27) è una forma di **diversion** con obiettivi di *de-stigmatizzazione* (altro principio ispiratore della normativa) per il/la minore (Palomba, 1991; Mestitz, Colamussi, 1997). Le condizioni previste sono la *tenuità* e l'*occasionalità del comportamento* che danno luogo a tale sentenza «quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne». A differenza di altri istituti, però, in particolare della messa alla prova, vi è un'uscita piena del minore dal sistema penale, senza interventi né richieste di attivazione di responsabilità.

Accertamenti di personalità

Imputabilità

- Il nostro codice penale prevede:
 - * la **non imputabilità** per le/i minori degli anni 14 (art. 97 c.p.);
 - * la **presunzione di imputabilità** per le persone al di sopra dei 18 anni, con esclusione (art. 88 c.p.) o riduzione (art. 89 c.p.) della capacità di intendere e di volere nei casi di infermità quando questa abbia avuto influenze sullo «stato di mente» al momento dei fatti;
 - * l'**accertamento della capacità d'intendere e di volere** per le/gli infradiciottenni (14-18 anni) (art. 98 c.p.). In quest'ultimo caso, a differenza dell'adulto/a, la non imputabilità – che, comunque, può essere connessa anche alle condizioni psicopatologiche richiamate dall'art. 88 – rimanda, in senso specifico, alle particolarità della fase evolutiva e al grado di maturità raggiunta. In senso generale possiamo affermare che l'art. 98 fornisce i criteri di ingresso dell'adolescente nel sistema di giustizia dal momento che, in caso di non imputabilità, la persona di età compresa fra i 14 e i 18 anni non può essere sottoposta a giudizio.
- Si deve indagare in merito a due ordini di capacità: quella di **stare in giudizio**, intesa come capacità di comprendere e utilizzare l'iter penale, e la **competenza/consapevolezza del/della minore rispetto ai fatti di imputazione** di cui si presume egli/ella sia stato/a, a qualche livello, protagonista.

Accertamenti di personalità

Imputabilità

- * L'**intendere** si riferisce ad alcune fondamentali condizioni riferite al momento dei fatti, in relazione ad essi, alla loro antigiuridicità: **conoscenze e competenze cognitivo-sociali; competenze emotive e relazionali; capacità d'azione**, intese anche come competenze anticipatorie degli effetti; livelli di attivazione della responsabilità, come dimensione connettiva all'interno del rapporto sé-azione-altri.
- * Il **volere** richiama l'orientamento all'azione; è la capacità autoregolativa di dirigere il proprio comportamento. La capacità di volere è strettamente legata a quella dell'intendere e attiene al sapersi determinare in relazione alla valutazione cognitiva effettuata e, quindi, al saper orientare il proprio comportamento rispetto alla percezione che di quel fatto si ha come antigiuridico.

L'imputabilità del minore va considerata in relazione allo stato evolutivo proprio dell'età

Riflessioni sulla capacità di intendere e di volere

Non è detto che la capacità di intendere e di volere equivalga a maturità evolutiva

1. La maturità evolutiva è la sintesi dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale; la capacità di intendere e di volere rappresenta la forma contestuale del rapporto soggetto – azione - norma al momento dei fatti e in relazione ad essi.
2. Le più recenti acquisizioni della ricerca psicologica applicata allo studio delle competenze sociali in adolescenza (Battacchi, Giovanelli, 1988; Doise, Palmonari, 1988; Bruner, 1990) consentono di affermare che a **bassi livelli di maturità non corrisponde, necessariamente, una più frequente probabilità di commissione di reati**, né una specifica incapacità di conoscerne il disvalore e monitorare il proprio comportamento (De Leo, 1981). **Rispetto alle capacità dell'adolescente di agire e di riflettere sull'azione vanno, peraltro, considerati altri fattori, dalle relazioni interpersonali, agli aspetti personali e situazionali, la cultura e le esperienze sociali** (Cassibba, 2007; Begotti, Bonino, 2007).
3. Non è possibile, scientificamente, individuare il grado di maturità necessario e sufficiente a comprendere l'antigiuridicità di un fatto.

La responsabilità

- **È l'attribuibilità di un'azione a un soggetto e come rispondibilità, da parte dello stesso, in termini di conseguenze dell'azione.**
- La responsabilità, infatti, più coerentemente della maturità evolutiva, consente di cogliere i legami soggetto–azione–norma, rappresentandosi come criterio di connessione fra le dimensioni intrapsichiche e relazionali connesse ai fatti e i contesti di rilevazione e attribuzione del fatto all'autore.
- La categoria della responsabilità integra l'obiettivo giuridico di chiamare i soggetti a rispondere delle azioni commesse e l'opportunità – di ordine psicologico, ma anche di prevenzione speciale – di garantire, all'individuo in fase evolutiva, una risposta adeguata all'esigenza socializzativa di ottenere il riconoscimento di senso delle proprie azioni e, per mezzo di esso, favorire percorsi di costruzione della responsabilità

Nuovi scenari conseguenti al DPR 448/1988

- **Rilevanza centrale alla personalità**, che deve costituire specifico oggetto di conoscenza in funzione delle finalità giudiziarie e, in relazione a queste, per l'attuazione di principi e obiettivi affermati dalla normativa stessa:
 - ✓ che le disposizioni vengano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative della/del minorenni;
 - ✓ che tutte le misure e gli interventi processuali si realizzino in maniera da non interrompere i processi educativi in atto;
 - ✓ che venga assicurata l'assistenza affettiva e psicologica.
- **Concezione di personalità complessa e interattiva**, svincolata da nessi causalistici con il comportamento deviante; la personalità viene esaminata in chiave evolutiva processuale attraverso il richiamo esplicito a condizioni e risorse; gli obiettivi di conoscenza vengono specificamente ricondotti alle esigenze processuali (imputabilità, grado di responsabilità, rilevanza sociale del fatto), con un'attenzione a considerare in senso complesso la realtà psicologica, relazionale, sociale del/della minore avuto riguardo non solo al fatto reato ma a eventuali esigenze di tutela in sede civilistica.
- Nell'art. 9 viene introdotto il **grado di responsabilità**, che include le risorse dell'adolescente. Viene a configurarsi un'ipotesi di responsabilità che, rispetto alle funzioni tipiche del processo, non si limita ad accertare le capacità soggettive di attribuzione a sé dell'atto al momento della sua commissione ma che, su quelle capacità, si interroga in termini di alternative non ancora attualizzate.

Nuovi scenari conseguenti al DPR 448/1988

- Gli accertamenti di personalità hanno finalità superordinate: valorizzare le possibilità e le risorse dell'imputato/a affinché egli/ella non venga travolto/a dall'iter giudiziario, ma possa capirlo, utilizzarlo, renderlo funzionale rispetto alla propria capacità di assumere il significato penale dell'azione commessa e delle sue conseguenze; favorire, attraverso valutazioni in itinere (con l'articolo 28, per esempio), percorsi di responsabilizzazione della/del minore non solo rispetto al fatto reato, ma relativamente alla propria posizione giudiziaria
 - a) il *grado di responsabilità presente al momento dei fatti* e le potenzialità di responsabilizzazione, nel senso di risorse interne, di rapporti e progetti responsabilizzanti;
 - b) la *valutazione della personalità all'esito della prova* disposta ai sensi dell'art. 28; l'opportunità, la fattibilità e la verifica di progetti di riparazione del danno e di conciliazione con la vittima;
 - c) la *pertinenza del tipo di misura cautelare* in relazione alla personalità e alle esigenze educative del/della minore;
 - d) le *adeguate misure penali* (art. 30) e gli eventuali provvedimenti civili (art. 32 comma 4) in base alle condizioni attive e alle risorse attivabili;
 - e) la *rilevanza sociale dell'azione reato* e l'eventuale non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27).
- Tale ventaglio di esigenze conoscitive sposta decisamente il focus dal *momento dei fatti*, tradizionale e specifico oggetto di valutazione dell'imputabilità e della responsabilità, verso gli sviluppi della personalità e della responsabilità durante l'itinerario processuale e, quindi, *a partire dai fatti*

Apprendimento di responsabilità

La cornice che dota di senso le diverse misure processuali e, al loro interno, la predisposizione degli interventi, è quella della giustizia riparativa, dove il/la trasgressore/a è chiamato/a a confrontarsi con la propria azione non solo di fronte a un apparato formale e attraverso i percorsi standardizzati della retribuzione, ma per mezzo di comportamenti tesi a ristabilire l'ordine sociale infranto dal reato

Nel modello di giustizia riparativa la responsabilità appare come principio ispiratore e, contestualmente, obiettivo sia per le/gli autrici/autori di reato che per il sistema di giustizia.

*Per gli **autori di reato** la responsabilità va intesa non solo rispetto al fatto commesso (responsabilità dell'azione), ma come attivazione di responsabilità con riguardo alle conseguenze del reato sotto un duplice profilo:

1. avviare un percorso di rielaborazione critica delle proprie modalità di gestire il rapporto con la norma, quale impegno di sviluppo autoregolativo;
2. posizionamento attivo positivo nei confronti della vittima e del sociale, come forma di contrasto con il posizionamento negativo espresso nel reato.

*Per il **sistema di giustizia** le responsabilità vanno riferite alla gestione del percorso successivo e conseguente alla commissione del reato nei termini di un intervento che abbia come fini:

1. garantire la non interruzione dei processi socializzativi secondo la concezione sopra esposta di diritto, per il/la reo/a, alla continuità del proprio essere parte sociale;
2. la tutela della vittima e, anche in senso simbolico, della società.

Apprendimento di responsabilità

La responsabilità si rappresenta, quindi, sia condizione di partenza che fine specifico dell'intervento di giustizia che intende porsi come occasione perché l'imputato/a (ed eventualmente il/la condannato/a) possa, all'interno di un contesto giuridicamente controllato e garantito, avviare percorsi di apprendimento di responsabilità.

* Il cambiamento che si è cercato di effettuare privilegia un'interazione imputato/a (reo/a)-sistema di giustizia che si muove verso il criterio della **co-costruzione di percorsi sostitutivi e alternativi della detenzione**, in funzione di alcuni principali obiettivi:

- a. sollecitare l'autore/autrice di reato a un confronto attivo con le conseguenze delle proprie azioni;
- b. richiedere impegni comportamentali che siano, a un tempo, riparativi dei danni causati (alla vittima e al sociale allargato) e finalizzati alla prevenzione che l'individuo infranga nuovamente la norma;
- c. attivare nell'autrice/autore di reato, attraverso tali impegni comportamentali, competenze d'azione socialmente orientate in senso positivo;
- d. produrre capacità di agire responsabile attraverso interventi che chiedono conto dell'adempimento agli impegni concordati.

Apprendimento di responsabilità

Sullo sfondo si colloca l'obiettivo di ridurre la necessità del carcere, assunti i suoi effetti deleteri e l'impossibilità strutturale di rendere effettiva la prevenzione speciale fuori dai contesti naturali di vita:

- a. un'attenta conoscenza dell'imputata/o in termini di condizioni e risorse (personali, familiari, sociali, ambientali) al fine di predisporre programmi adeguati alle possibilità soggettive e di contesto, e di consentire all'adolescente di far fronte agli impegni;
- b. un contratto iniziale i cui contenuti siano commisurati alla gravità del reato, al senso della misura ipotizzata, alla posizione giudiziaria dell'imputata/o, alla fase di accertamento di responsabilità nel reato;
- c. un costante monitoraggio da parte dei servizi e il controllo del/della giudice come strumenti di contenimento dei rischi di insuccesso e di validazione del comportamento processuale.